



Articolo di approfondimento di Alek Singarella, Avvocato del Foro di Roma.

Tematica: Diritto Pubblico.

consultabile anche su www.avvocatoaleksingarella.com

Verso una nuova italianità.

Diritto alla cittadinanza italiana. Chi può ottenerla e quando.

L'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi della Legge 91 del 1992, può avvenire in cinque diverse modalità.

- 1) **Ius sanguinis**: per nascita da un ascendente di origine italiana o per adozione di minore.
- 2) **Ius soli**: per nascita sul suolo italiano del figlio di genitori ignoti.
- 3) **Beneficio di legge**: riconosciuto a chi è nato in Italia ed ha mantenuto la residenza fino alla maggiore età oppure ha chi ha un'origine italiana. Tuttavia, deve anche aver prestato servizio militare italiano, o aver svolto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, o aver avuto la residenza in Italia per almeno due anni antecedenti il compimento della maggiore età ed aver entro un anno dal compimento della stessa dichiarato di essere intenzionato ad acquisire la cittadinanza, o, infine, nel caso di persona nata in Italia che ha mantenuto la residenza fino alla maggiore età, entro un anno dal compimento della stessa deve aver dichiarato di essere intenzionato ad acquisire la nazionalità italiana.
- 4) **Ius communicatio**: per matrimonio. In particolare, il coniuge di un cittadino italiano può ottenere la cittadinanza italiana dopo il matrimonio qualora risieda legalmente in Italia per almeno due anni, o dopo tre anni qualora residente all'estero (*termini dimezzati in caso di figli o adottati*). In tale ipotesi è richiesto allo straniero una adeguata conoscenza della lingua italiana (livello B1).
- 5) **Naturalizzazione**: per concessione con Decreto del Presidente della Repubblica in presenza di condizioni peculiari tra i quali, a titolo esemplificativo, si menzionano il maggiorenne straniero adottato da cittadino italiano, il cittadino europeo che abbia avuto la residenza in Italia per almeno quattro anni, cinque per l'apolide e dieci per gli extracomunitari, nel caso in cui esista un particolare interesse per lo Stato o nell'ipotesi di straniero che abbia prestato eminenti servizi per l'Italia. Anche in tale ipotesi è richiesto allo straniero una adeguata conoscenza della lingua italiana (livello B1).

Ad ogni buon conto, la cittadinanza italiana non può essere acquisita qualora lo straniero abbia commesso taluni reati di particolare gravità, ovvero per comprovati motivi di sicurezza nazionale.

Normativa:

- Legge 91 del 5 febbraio del 1992;
- Circolare ministeriale n. K. 28.1 del 8 aprile 1991 (*status civitatis italiano ius sanguinis*).